

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI ALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, presso la sede operativa dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne in Omegna - Via De Angeli, 35/a, con la presente

CONVENZIONE

redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata in 8 (otto) originali, uno per ciascuno dei sei Comuni, uno da detenere presso l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne ed uno per l'Ufficio di Registro qualora ne venga richiesta la registrazione, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile.

TRA

Il Comune di Valstrona, cod. fisc....., in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Valstrona, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub A);

Il Comune di Germagno, cod. fisc....., in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Germagno, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub B);

Il Comune di Loreglia, cod. fisc....., in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Loreglia, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub C);

Il Comune di Massiola, cod. fisc....., in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Massiola, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub D);

Il Comune di Quarna Sopra cod. fisc....., in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Quarna Sopra, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub E);

Il Comune di Quarna Sotto, cod. fisc....., in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Quarna Sotto, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub F);

L'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, cod. fisc....., in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del....., esecutiva, che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (All. Sub G);

PREMESSO

- Che con Atto costitutivo sottoscritto in data si è formalmente costituito il nuovo Ente locale denominato "UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE", tra i Comuni di Valstrona, Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra e Quarna Sotto, al fine di promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono ed addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità;

- che il vigente Statuto dell'Unione, debitamente approvato dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione stessa, all'art. 1, commi 10 e 13, stabilisce che le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione montana. o direttamente, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni;

Considerato che sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;

- Che con deliberazioni dei rispettivi organi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Comune di Valstrona: deliberazione del Consiglio comunale n.del.....;
- b) Comune di Germagno: deliberazione del Consiglio comunale n.del.....;
- c) Comune di Loreglia: deliberazione del Consiglio comunale n.del.....;
- d) Comune di Massiola: deliberazione del Consiglio comunale n..... del
- e) Comune di Quarna Sopra: deliberazione del Consiglio comunale n.del..... ;
- f) Comune di Quarna Sotto: deliberazione del Consiglio comunale n.del.....;
- g) Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne: deliberazione del Consiglio n. ...del.....;

tutte esecutive ai sensi di legge, sono state attribuite tre delle funzioni fondamentali ex art. 19 della L. 7 agosto 2012, n. 135 (catasto, protezione civile, servizi sociali);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sigg.ri Sindaci:
e l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne delle seguenti funzioni amministrative, di cui le prime 3 fondamentali:

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica;

- realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica (art. 14 comma 28 del d.l. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni);

Art. 2 Finalità

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;

b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;

c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Art. 3 Funzioni e personale trasferiti

Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza (data).....

Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, i compiti e le attività riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi.

I Comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione organica necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione del Comune di origine.

L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuale, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alla materie conferite ai sensi dell'art. 1.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto nei punti precedenti della presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale alla data prevista di cui al precedente art. 3, comma 1.

Nei casi in cui il personale, che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

Con la presente convenzione si conviene, inoltre, che con la sua sottoscrizione e con il comando o convenzionamento del personale sopraccitato a decorrere dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, i Responsabili dei Servizi, così come verranno nominati con decreti del Presidente dell'Unione, espletano a titolo gratuito e senza oneri aggiuntivi a carico del Comune la loro attività ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 267/2000, dalla data predetta e quindi anche con legittimazione di firma di tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti di competenza dei Comuni.

Art. 4 Sede

La sede centrale delle Aree in cui verrà suddivisa la gestione delle funzioni è la sede operativa dell'Unione in Via De Angeli, 35/a - Omegna.

Presso ognuno dei sei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente .

Art. 5 Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

L'Unione delibera il proprio bilancio nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

L'Unione rendiconta periodicamente, almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima di essere

assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

Art. 6 Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività di cui alla presente convenzione è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richiedano due dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza legale ed amministrativa, i Responsabili dei Servizi dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere al Comune copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione.

Art. 7 Ripartizione delle spese

Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite fra gli enti che fruiscono dei servizi in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.

In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo d'impiego.

Art. 8 Beni strumentali

L'Unione, all'atto del conferimento, esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni connessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 9 Prestazioni a favore di altri enti

L'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo di spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta del Responsabile del Servizio competente.

Le somme incassate saranno inserite nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art.10 Decorrenza e durata della convenzione - Recesso

La decorrenza della presente convenzione viene stabilita dalla data del..... avrà durata pari a quella dell'Unione della Valle Strona e delle Quarne.

Il recesso di un singolo Comune della presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune recedente, deciso dal Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato.

Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, sulla base di apposita documentazione tecnico-contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente restano invece all'Unione.

La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori del Comune recedente per l'esercizio delle funzioni trasferite, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con il Comune interessato alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al Comune recedente per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria delle funzioni per i restanti Comuni.

Art. 11 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 Rinvio e norme transitorie

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

I SINDACI DEI COMUNI ADERENTI

(firma).....

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA
DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

(firma).....